



CITTÀ DI TRANI
Medaglia d'Argento al merito civile
Provincia di Barletta Andria Trani

**SERVIZI DI GESTIONE DEL CANILE SANITARIO COMUNALE E DI RICOVERO E
MANTENIMENTO DEI CANI VAGANTI (RANDAGI) DEL COMUNE DI TRANI**

DISCIPLINARE DI GARA

TITOLO 1 – Generalità dell'appalto

1.1 - Premessa

Il presente Disciplinare regola la procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs n. 50/2016, per l'affidamento del servizio di gestione del canile sanitario comunale e di ricovero e mantenimento dei cani vaganti (randagi) del Comune di Trani.

La presente procedura è gestita in modalità telematica mediante i servizi applicativi accessibili tramite il portale EmPULIA (www.empulia.it) ed è organizzata in n. 1 lotto funzionale di gara ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs n. 50/2016.

1.2 - Amministrazione aggiudicatrice e informazioni generali

Comune di Trani - Area Urbanistica, Demanio e Ambiente

Sede: Via Ten. Morrico, n. 2 – 76125 Trani (BT)

Telefono: 0883 581229 – 0883 581228 – 0883 581227

PEC: urbanistica@cert.comune.trani.bt.it

Procedura: Aperta

Criterio dell'affidamento: Offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), declinato sui soli parametri dell'offerta tecnica migliorativa, senza offerta economica.

CIG: 9426756524

Responsabile Unico del Procedimento: ing. Antonio Castrovilli

1.3 - Descrizione dell'appalto, procedura e criteri di aggiudicazione

Il presente disciplinare costituisce parte integrante e sostanziale del bando di gara per l'affidamento dei servizi di gestione del canile sanitario comunale e di ricovero e mantenimento dei cani vaganti (randagi) del Comune di Trani, da espletarsi secondo quanto descritto più specificatamente nel presente disciplinare, nel bando di gara e nel capitolato d'appalto. In particolare, il presente documento contiene le norme

integrative inerenti la procedura di appalto, i requisiti di partecipazione alla gara, la documentazione richiesta, le modalità di presentazione e compilazione dell'offerta e, più in generale, tutte le condizioni di carattere generale regolanti la procedura.

L'appalto in oggetto persegue tutte le finalità e le modalità operative previste dalla L.R. n. 2/2020. Il servizio oggetto d'appalto avrà una durata di anni 3 (tre), salvo l'opzione di proroga tecnica che sarà possibile concedere una tantum per un periodo non superiore a mesi 6 (sei).

I concorrenti sono chiamati a competere unicamente attraverso i servizi aggiuntivi offerti, secondo la griglia di elementi di valutazione del merito tecnico predisposta dalla Stazione Appaltante, senza produzione di alcuna offerta economica (ai sensi della L.R. n. 2/2020, infatti, non è previsto alcun ribasso sull'elemento prezzo). Il costo giornaliero stimato è pari ad € 2,46/die x cane.

L'appalto in oggetto è stato indetto con D.D. n. ____/_____ e l'affidamento avverrà mediante procedura aperta e sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs n. 50/2016.

La documentazione di gara comprende:

- Bando di gara;
- Capitolato di appalto;
- Disciplinare di gara;
- All. 1 - Progetto del servizio;
- All. 2 - Modello Istanza di partecipazione;
- All. 3 - Modello Dichiarazioni di impegno;
- All. 4 - Modello Dichiarazione di anticorruzione;
- All. 5 - DGUE;
- All. 6 - Patto di integrità.

1.4 - Chiarimenti

Eventuali richieste di chiarimenti e/o informazioni complementari sul contenuto del Bando di gara, del presente Disciplinare di gara, del Capitolato e degli altri documenti di gara, dovranno essere trasmesse in lingua italiana direttamente attraverso il Portale EmPULIA utilizzando l'apposita funzione "Per inviare un quesito sulla procedura clicca qui" presente all'interno dell'invito relativo alla procedura di gara in oggetto e dovranno pervenire entro 7 (sette) giorni dalla data di scadenza.

Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del D. Lgs n. 50/2016, sempre che siano state avanzate in tempo utile, le domande e le relative risposte saranno pubblicate, in forma anonima almeno 4 (quattro) giorni prima della scadenza della presentazione delle offerte, salvo abbreviazione dei termini per motivi di urgenza.

Non saranno assolutamente evase richieste di informazioni che pervengano in forma diversa da quella innanzi descritta e/o oltre il termine sopra indicato (termine perentorio).

TITOLO 2 – Elementi essenziali dell'appalto

2.1 - Quantitativo ed entità dell'appalto

Il costo dell'appalto è fissato in € 2,46 (duevirgolaquarantasei), oltre I.V.A. come per legge, pari al costo unitario giornaliero per il ricovero ed il mantenimento di ciascun cane presso il canile rifugio e presso il canile sanitario comunale.

L'importo triennale viene stimato alla luce di quanto premesso e per il massimo dei cani potenzialmente ospitabili nel canile sanitario comunale e nel canile rifugio, nella misura appresso specificata: 221 cani x 1095 gg x 2,46 €/cane x die = € 595.307,70 oltre I.V.A.

Ai fini della determinazione della soglia di importo a base di gara, ai sensi dell'art. 35 commi 4, 6, 7 e 14 lett. d) sub. 1), la stessa viene assunta pari a € **693.166,50** oltre I.V.A., considerando anche la proroga tecnica di 180 gg (221 cani x 180 gg x 2,46 €/cane x die = 97.858,80 oltre I.V.A.).

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di anni 3 (tre), pari a mesi 36 (trentasei), decorrenti dalla data di stipulazione del contratto ovvero del verbale di avvio del servizio, se di data anteriore.

Nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all'operatore economico, né è stato predisposto il Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI).

L'Amministrazione non ha ritenuto, stante l'omogeneità del servizio, di suddividere il presente appalto di servizio in due o più lotti, ai sensi dell'articolo 51 del D. Lgs n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D.Lgs n. 50/2016 la stazione appaltante ha stimato i costi della manodopera pari circa a € 394.485,00 per l'intero periodo dell'appalto.

La durata del servizio di gestione del canile sanitario comunale e di ricovero e mantenimento dei cani vaganti (randagi) del Comune di Trani è stabilita in n. 3 (tre) anni, solari, consecutivi, con decorrenza dalla data del verbale di consegna, salvo cessazione anticipata dei suoi effetti.

Qualora l'affidatario dovesse disdire il contratto prima della scadenza convenuta, senza giustificato motivo e giusta causa, l'Amministrazione potrà rivalersi, a titolo di penale, su tutto il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

Fermo restando il divieto di rinnovo tacito, il concessionario è tenuto a proseguire la gestione del servizio oltre la scadenza contrattuale, a richiesta dell'Ente concedente, nel caso di necessità dovute all'espletamento della gara.

2.2 - Soggetti ammessi

Alla gara possono partecipare le Associazioni ed Enti iscritti nell'Albo Regionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), della L.R. Puglia n. 2/2020, nonché gli operatori economici di cui all'art. 3, comma 1, lettera p) del D. Lgs. n. 50/2016, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs n. 50/2016, e le imprese che intendano avvalersi dei requisiti di altri soggetti ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 (Avvalimento), purchè garantiscono la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani.

I soggetti partecipanti devono essere dotati o gestire un canile rifugio, ubicato entro la provincia del Comune di Trani ed, in ogni caso, entro il territorio di competenza dell'ASL BAT.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D. Lgs n. 50/2016.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs n. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs n. 50/2016, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del D. Lgs n. 50/2016, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto. Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48, comma 12, del D. Lgs n. 50/2016, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

TITOLO 3 - Requisiti generali e qualificazione

3.1 - Requisiti generali. Assenza dei motivi di esclusione

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono le cause previste dall'art. 80 del D. Lgs n. 50/2016. Con particolare riferimento alla causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c), del D. Lgs n. 50/2016 si precisa che il concorrente è tenuto a dichiarare tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità del concorrente (quindi non solo le circostanze rientranti al comma 1 dell'art. 80), *“essendo rimesso in via esclusiva alla Stazione Appaltante il giudizio in ordine alla gravità dei comportamenti e alla loro rilevanza ai fini dell'esclusione”* (Linee Guida ANAC n. 6).

Alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 161, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, si applica l'articolo 186-bis del predetto regio decreto. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto.

Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 110, comma 6, del D. Lgs n. 50/2016 dei contratti pubblici.

Sono, inoltre, esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs n. 165/2001.

3.2 - Requisiti speciali e mezzi di prova

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso di tutti i requisiti previsti nei paragrafi seguenti. Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b), del D. Lgs n. 50/2016, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Disciplinare.

3.2.1 - Requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016), ossia:

- nel caso di Associazioni ed Enti iscritti nell'Albo Regionale: iscrizione all'Albo Regionale della Puglia, prevista della L. R. n. 2/2020;
- nel caso di operatori economici di cui all'art. 45 del D. Lgs n. 50/2016: iscrizione presso il registro professionale della C.C.I.A.A. per le attività compatibili con quella oggetto della presente procedura di gara.

In particolare:

- per le Società Cooperative: iscrizione nell'albo delle Società Cooperative di cui al Decreto del Ministero delle Attività Produttive 23.06.2004 tenuto presso la Camera di Commercio con indicazione del numero, della data di iscrizione e delle attività;
- per le Cooperative sociali e/o Consorzi di Cooperative sociali: Iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative sociali previsto istituito ai sensi dall'art. 9, comma 1, della L. n. 381/1991 (ove previsto) – per le attività di cui all'art. 1 – c.1 sez. B) – Cooperative sociali di tipo B “attività diverse finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate” qualora non previsto nella Regione di appartenenza, nell'apposita sezione dell'Albo Nazionale delle Società Cooperative presso il Ministero delle attività produttive;
- per il raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorzianti o aderenti al contratto di rete deve essere in possesso della relativa iscrizione;
- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice (consorzi di cooperative e consorzi stabili), il requisito deve essere posseduto direttamente dal consorzio e da ciascuna delle imprese consorziate indicate come esecutrici;

In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo e/o Consorzi e/o Aggregazioni di imprese aderenti a Contratti di Rete, i requisiti soggettivi di idoneità professionale innanzi indicati, devono essere posseduti, **a pena di esclusione**, da tutte le imprese partecipanti alla gara, sia raggruppate, sia consorziate ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettera e) del D. Lgs n. 50/2016, sia aggregate ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettera f) del D.Lgs n. 50/2016, nonché dai consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), dal medesimo consorzio e dalle consorziate per le quali gli stessi eventualmente concorrono, in relazione anche ai soggetti richiamati dall'art. 80 del D. Lgs n. 50/2016.

3.2.2 - Requisiti di capacità economico-finanziaria di cui all'art. 83, comma 1, lettera b), del D. Lgs n. 50/2016, ossia: Fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari disponibili (2019-2020-2021) per attività compatibili a quelle oggetto dell'appalto di € 100.000,00 IVA esclusa (valore corrispondente alla presenza media negli anni passati, circa 50% dei n. 221 di cani). Tale requisito è richiesto al fine di documentare la generica ma consolidata capacità del Concorrente di far fronte alla commessa pubblica oggetto di appalto.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4, e all. XVII parte I, del D. Lgs n. 50/2016 per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa.

Per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo effettivo di attività documentabile.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del D. Lgs n. 50/2016 l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

3.2.3 - Requisiti di capacità tecnica-professionale cui all'art. 83, comma 1, lettera c), del D. Lgs n. 50/2016, ossia:

- avere la dotazione e/o la gestione di rifugio per il ricovero e il mantenimento dei cani vaganti dotato dei requisiti previsti dalla normativa vigente, nonché di tutte le relative autorizzazioni, e ubicato entro la provincia del Comune di Trani ed, in ogni caso, entro il territorio di competenza dell'ASL BAT;
- aver eseguito nell'ultimo triennio un servizio "di punta" analogo a quello oggetto di appalto (ricovero e custodia di cani randagi riconducibili ad una Pubblica Amministrazione). La comprova del requisito è fornita, per i servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, mediante una delle seguenti modalità (alternative):
 - acquisizione d'ufficio dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
 - autocertificazione riportante l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

3.3 - Condizioni specifiche per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, geie

Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8, del D. Lgs n. 50/2016.

La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del D. Lgs n. 50/2016, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g), del D. Lgs n. 50/2016 devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o apposito Albo della Cooperazione per le Società Cooperative di cui sopra deve essere posseduto da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziate o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di capacità economica e finanziaria di cui sopra deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Il requisito tecnico-professionale di cui sopra deve essere posseduto nel suo complesso sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

3.4 - Condizioni specifiche per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane, consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs n. 50/2016 devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o apposito Albo della Cooperazione per le Società Cooperative di cui sopra deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del D. Lgs n. 50/2016, devono essere posseduti:

- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), del D. Lgs n. 50/2016, direttamente dal consorzio medesimo;
- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c), del D. Lgs n. 50/2016, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 47, comma 2 bis, del D. Lgs n. 50/2016 dei contratti pubblici, la sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi è valutata a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati.

3.5 - Avvalimento

Ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs n. 50/2016, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs n. 50/2016, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c), del D. Lgs n. 50/2016 avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del D. Lgs n. 50/2016, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dell'ausiliaria.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario. È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Per effetto di quanto disposto dall'art. 89, comma 7, del D. Lgs n. 50/2016, in relazione alla presente gara, non è consentito, a pena di esclusione, che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'operatore che si avvale dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del D. Lgs n. 50/2016.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3, del D. Lgs n. 50/2016, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

TITOLO 4 – Generalità della documentazione

4.1 - Modalità di presentazione delle autodichiarazioni sul possesso dei requisiti

Ai sensi dell'art. 85 del D. Lgs n. 50/2016, le autodichiarazioni di non trovarsi in nessuna delle situazioni nelle quali gli operatori economici devono o possono essere esclusi (art. 80 del D. Lgs n. 50/2016) e di soddisfare i pertinenti criteri di selezione riguardanti i requisiti di idoneità professionale, la capacità economica-finanziaria e le capacità tecniche-professionali (art. 83 del D. Lgs n. 50/2016), dovranno essere rese attraverso il Documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in conformità al modello di

formulario approvato con Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/7 del 5/1/2016, in formato elettronico e disponibile (<https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue>).

Con la compilazione del DGUE è previsto che l'operatore economico debba fornire anche le informazioni rilevanti, eventualmente richieste dall'Ente, e le informazioni relative agli eventuali soggetti di cui lo stesso intende avvalersi, ai sensi del comma 1, dell'art. 89, del D. Lgs n. 50/2016, nonché indicata l'autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti complementari e dichiarato formalmente che i documenti complementari potranno essere forniti, su richiesta dell'Ente, senza indugio. Per quanto riguarda le informazioni rilevanti, il concorrente dovrà dichiarare specificatamente nel DGUE - Sezione C (*"Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali"*):

- che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del D. Lgs n. 231/2001, e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D. Lgs n. 81/2008 e di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs n. 165/2001 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto);
- che non sussistono le cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all'art. 10 della L. n. 575/1965 o tentativi di "infiltrazione mafiosa" di cui al D. Lgs n. 159/2011;
- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della L. n. 68/1999.

Ai fini del comma 5, lettera m), del citato art. 80, del D. Lgs n. 50/2016, dovrà dichiarare, alternativamente:

- di non essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con altri operatori economici e di aver formulato l'offerta autonomamente;
(oppure)
- di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta;
(oppure)
- di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta.

In caso di Avvalimento, ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n.50/2016, il modello dovrà essere compilato da ciascun soggetto interessato.

Se più operatori economici partecipano alla procedura di gara sotto forma di Raggruppamento/Consorzio, comprese le Associazioni temporanee, deve essere presentato per ciascuno degli operatori economici partecipanti un DGUE distinto contenente le informazioni richieste dalle parti da II a V. In tutti i casi, in cui più persone siano membri del Consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'operatore economico o vi abbiano poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo, ognuna deve firmare il documento, in conformità alle norme vigenti, comprese quelle che disciplinano la protezione dei dati.

L'Amministrazione potrà chiedere al concorrente, in qualsiasi momento della procedura, di presentare tutti i certificati e documenti complementari richiesti, o parte di essi, se necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

4.2 - Garanzie a corredo dell'offerta

L'offerta è corredata da:

- 1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del D. Lgs n. 50/2016, di importo pari al 2% del valore del contratto, ossia pari ad € 13.863,33 (euro tredicimilaottocentosessantatre/33). Tale importo potrà essere ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, la certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000;
- 2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3, del D. Lgs n. 50/2016, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del D. Lgs n. 50/2016, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del D. Lgs n. 50/2016, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D. Lgs. n. 159/2011. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali, nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89, comma 1, del D. Lgs n. 50/2016, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del D. Lgs n. 50/2016, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia, che dovrà avere efficacia per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta, dovrà espressamente prevedere:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma del Codice Civile;
- l'operatività della garanzia stessa entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Verso i concorrenti non aggiudicatari del contratto, la garanzia provvisoria sarà svincolata contestualmente alla comunicazione di intervenuta aggiudicazione tempestivamente e, comunque, entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione stessa, ai sensi di quanto disposto dall'art. 93, comma 9, del D. Lgs n. 50/2016, mentre verso l'aggiudicatario, la garanzia provvisoria sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 93, comma 6, del D. Lgs n. 50/2016.

In caso di aggiudicazione della concessione dovrà essere prodotta una cauzione definitiva, predisposta secondo le indicazioni dell'art. 103 del D. Lgs n. 50/2016, di importo pari al 10% del valore della concessione. L'importo della garanzia definitiva potrà essere ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali sia rilasciata, da organismi accreditati, la certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. La garanzia definitiva dovrà espressamente prevedere:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
- l'operatività della garanzia stessa entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Qualora l'ammontare delle garanzie dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro.

In caso di RTI e di Consorzi, la garanzia dovrà essere presentata:

- in caso di RTI o di Consorzi ordinari di tipo orizzontale, dall'Impresa mandataria in nome e per conto di tutte le imprese raggruppate con responsabilità solidale ai sensi dell'art. 48, comma 5, del D. Lgs n. 50/2016;
- in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs n. 50/2016 dal Consorzio medesimo. Dovrà inoltre essere presentata copia autentica del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza alla impresa capogruppo con indicazione specifica delle percentuali di esecuzione dei servizi/forniture che ciascuna impresa svolgerà, così come riportate nel "DGUE", ovvero dell'atto costitutivo del Consorzio. Il mandato speciale del RTI e l'atto costitutivo del Consorzio dovranno espressamente contenere l'impegno delle singole imprese facenti parte del RTI o del Consorzio al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010, anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate. Resta inteso che laddove il mandato speciale del RTI e l'atto costitutivo del consorzio presentati in fase di partecipazione siano sprovvisti dell'impegno di cui sopra, quest'ultimo dovrà essere prodotto con le medesime forme dell'atto originario sotto forma di addendum all'atto stesso.

4.3 - Versamento del contributo all'ANAC

In sede di presentazione dell'offerta, deve essere allegata - **a pena di esclusione** - la ricevuta del versamento della contribuzione a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), nella misura di **€ 70,00** (euro settanta/00) e secondo le modalità indicate nella Deliberazione dell'Autorità, emanata in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della L. n. 266/2005 e collegandosi all'apposito link sul Portale dell'Autorità.

4.4 - PASSOE

Il "PASSoe" viene rilasciato dalla Banca dati AVCPASS.

Tutti gli operatori economici, italiani o stranieri, interessati a partecipare alla presente procedura di gara, devono obbligatoriamente registrarsi alla banca dati "AVCpass" tenuta dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità medesima (Servizi – AVCpass – Accesso riservato all'Operatore economico, secondo le istruzioni ivi contenute).

L'operatore economico, dopo la registrazione all'AVCpass, inserirà il "CIG" della presente procedura.

AVCpass rilascerà un documento denominato "PASSoe" da inserire nella busta "A – Documentazione amministrativa". Nel caso in cui partecipino alla presente procedura operatori economici che, pur avendone la possibilità non risultino essere registrati presso la predetta AVCpass, la Stazione appaltante provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l'effettuazione della registrazione medesima e l'integrazione della documentazione amministrativa.

TITOLO 5 - Generalità di aggiudicazione

5.1 – Criteri di aggiudicazione

L'affidamento del servizio avverrà mediante gara a procedura aperta, da espletare tramite portale Empulia, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 da aggiudicare sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, teso a garantire il miglior rapporto tra qualità e prezzo ed in pedissequo adempimento delle previsioni di cui all'art. 6, comma 8, della L.R. n. 2/2020.

Sarà ritenuto aggiudicatario il soggetto la cui offerta avrà ottenuto il punteggio più alto, risultante dalla somma dei punteggi attribuiti ai seguenti elementi:

- 1) offerta tecnica: massimo 100 punti;
- 2) offerta economica: non richiesta (ai sensi art. 6, comma 8, della L.R. n. 2/2020).

L'offerta tecnica verrà giudicata in base agli elementi di valutazione indicati nella tabella riportata di seguito.

Ai sensi dell'art. 95, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa e la determinazione della graduatoria delle offerte saranno effettuate **attraverso l'individuazione di un unico parametro numerico finale, dato dalla somma dei punteggi attribuiti per i singoli elementi di valutazione, determinate con le modalità di seguito indicate.**

- a) Per gli elementi di cui ai criteri qualitativi riportati successivamente, è prevista l'assegnazione di un coefficiente variabile tra 0 ed 1, attribuito discrezionalmente dai singoli commissari sulla base dei criteri motivazionali specificati per ogni singolo elemento di cui al successivo art. 9 e sulla scorta della seguente scala di giudizi:

Valutazione discrezionale	Coefficiente
Scarso	0,0
Insufficiente	0,2
Sufficiente	0,4
Buono	0,6
Discreto	0,8
Eccellente	1,0

- b) successivamente si procederà a calcolare la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti su ciascun elemento qualitativo;
- c) per tutti gli elementi si moltiplicheranno i coefficienti così ottenuti per il punteggio massimo corrispondente al relativo criterio, ottenendo i punteggi relativi ad ogni elemento di valutazione;
- d) si procederà quindi alla somma dei punteggi ottenuti per giungere al Punteggio tecnico totale conseguito da ciascuna offerta tecnica.

Per quanto riguarda l'offerta economica, si ribadisce ancora una volta che l'elemento costo ai sensi dell'art. 6, comma 8, della nuova L.R. n. 2/2020 è considerato un'invariante, ovvero un parametro/elemento fisso rispetto al quale i concorrenti sono chiamati a competere in termini di servizi aggiuntivi e migliorie tecniche che coniughino precipuamente la tutela degli animali d'affezione con quella dell'interesse pubblico. Pertanto, la procedura che ci occupa non prevede la presentazione di alcuna offerta economica.

Qualora dalla procedura di attribuzione dei punteggi (offerte tecniche) risultino coefficienti e punteggi a più cifre decimali, verranno computati i primi due decimali, con troncamento del terzo decimale senza alcun arrotondamento.

Si precisa inoltre che:

- non sono ammesse offerte recanti disposizioni difformi dal presente disciplinare, dal bando e dal capitolato d'appalto, offerte espresse con riserva o comunque non compilate correttamente;
- il servizio sarà aggiudicato al concorrente che avrà presentato l'offerta (tecnica) che otterrà il punteggio più elevato su un totale di 100/100 punti;
- ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D. Lgs n. 50/2016, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea, in relazione all'oggetto del contratto. Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso pervenisse una sola offerta (tecnica) valida, riservandosi, comunque, la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora la stessa non risulti conveniente o idonea, in relazione all'oggetto dell'appalto;
- in caso di parità del punteggio finale, si aggiudicherà il servizio al concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio per il criterio 1 dell'offerta tecnica ed, in via subordinata, al concorrente che disponga della struttura più vicina al Comune di Trani, misurata attraverso il calcolo del percorso elaborato dalla piattaforma Google Maps, assumendo quale caposaldo iniziale la sede del palazzo municipale di Trani;
- in caso di perdurante ed assoluta parità, si procederà infine mediante pubblico sorteggio.

La gara prevede lo svincolo automatico dell'offerta decorsi 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

5.2 - Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

CRITERIO	DESCRIZIONE ELEMENTO DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
1	Promozione affidamento	30
2	Attività atta a garantire il benessere animale	25
3	Presidio di emergenza	20
4	Progetti da sviluppare in collaborazione con il terzo settore e con le scuole	15
5	Orario di apertura al pubblico ed attività di comunicazione	10

Promozione affidamento (max punti 30)

Per la valutazione di tale elemento il concorrente dovrà descrivere, in maniera chiara ed esaustiva in apposito capitolo della relazione, le modalità con le quali intende promuovere ed attivare l'affido, attraverso uno studio ed un'analisi preliminare volta ad individuare – nel caso di richiesta di adozione – il proprietario idoneo per ogni “tipo” di cane.

Saranno preferite le proposte che:

- presentino una collaborazione con veterinari comportamentalisti allo scopo di verificare eventuali disturbi e che definisca le modalità di gestione e di educazione più adatte per il miglioramento del comportamento dei cani (a tal fine il concorrente dovrà indicare il nominativo del/i professionista/i individuati allegando relativo curriculum);
- prevedano modalità di affido gestite da personale (anche volontario) competente con la supervisione del Direttore Sanitario e che sostenga e supporti la famiglia adottante in caso di eventuali criticità;
- prevedano una attività di promozione degli affidi, anche attraverso la pubblicizzazione di tale possibilità e attraverso l'organizzazione di eventi, corsi e stages di varie tipologie, in collaborazione con il Comune, volti a valorizzare adeguatamente la struttura, il servizio e l'impegno per la protezione degli animali.

Attività atta a garantire il benessere animale (max 25 punti)

Il concorrente dovrà descrivere, in apposito capitolo della relazione tecnica, in maniera chiara le attività che intende attuare per il benessere degli animali quali: tosatura dei cani a pelo lungo, bagni nel periodo estivo, ecc.

Presidio di emergenza (max 20 punti)

Il concorrente dovrà presentare in apposito capitolo una proposta che illustri le modalità con le quali intende garantire la reperibilità di personale per eventuali situazioni di emergenza che si potrebbero verificare nel territorio comunale, tra i quali, ad esempio, il trasporto presso la struttura di cani di proprietà ceduti al canile per particolari situazioni di criticità ed emergenza del proprietario, previo accertamento del servizio veterinario dell'ASL BAT competente per territorio, segnalate da Forze di Polizia e/o su disposizione urgente dell'Autorità Giudiziaria.

Progetti da sviluppare in collaborazione con il terzo settore e con le scuole (max 15 punti)

Il concorrente dovrà descrivere, in apposito capitolo della relazione tecnica, in maniera chiara ed esaustiva le modalità con le quali intende realizzare:

- a) progetti che vedano coinvolti le associazioni del terzo settore, finalizzati all'interazione uomo-animale con lo scopo di favorire il miglioramento fisico, psicosociale e cognitivo di categorie svantaggiate (pet-therapy, ecc.);
- b) progetti didattici presso le scuole, finalizzati al miglioramento della comprensione e del rapporto con gli animali;

Saranno preferiti i progetti che meglio permetteranno di realizzare le finalità indicate:

- coinvolgendo le più ampie tipologie di destinatari (es. anziani, soggetti fragili, ecc.);
- favorendo la più ampia diffusione alla didattica nelle scuole ed all'educazione dei proprietari e dei cani, finalizzate alla creazione di un buon rapporto uomo/animale.

Orario di apertura al pubblico ed attività di comunicazione (max 10 punti)

Il concorrente dovrà presentare in apposito capitolo una proposta per l'apertura della struttura al pubblico comprensiva del sabato, della domenica e nelle eventuali festività infrasettimanali e per un periodo giornaliero superiore alle 3 ore minime, nonché specificare come intende realizzare le attività di comunicazione (minimo, per almeno 3 ore al giorno, un punto informativo telefonico presidiato a disposizione di cittadini, scuole, volontari, ecc. e finalizzato alla divulgazione delle attività, mentre nelle rimanenti ore dovrà essere attiva una segreteria telefonica finalizzata alla ricezione di tutte le segnalazioni da parte dei cittadini).

TITOLO 6 - Presentazione della domanda e dell'offerta

6.1 - Modalità presentazione della domanda e dell'offerta La procedura si svolge attraverso l'utilizzo di piattaforma telematica Empulia mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione dell'offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni. Tutta la documentazione di gara richiesta dovrà essere inserita all'interno delle "Buste" telematiche. Le "Buste" sono di due tipi:

- Busta "Documentazione amministrativa";
- Busta "Offerta tecnica".

Per quanto riguarda la Busta "Offerta Economica", fornita dalla piattaforma, si evidenzia che la stessa non verrà presa in considerazione essendo l'elemento costo, ai sensi dell'art. 6, comma 8, della nuova L.R. n. 2/2020, considerato un'invariante.

Si invitano gli operatori economici interessati a consultare le “linee guida” disponibili sul portale di EmPULIA nella sezione “Guide pratiche”.

Al fine di partecipare alla gara gli operatori economici concorrenti, a pena di esclusione, devono inviare, entro e non oltre le ore 18,00 del 19.01.2023 la propria offerta telematica, tramite il Portale EmPULIA, raggiungibile attraverso il sito www.empulia.it, secondo la procedura di seguito indica.

1. Registrarsi al Portale tramite l'apposito link “Registrati” presente sulla home page di EmPULIA. L'operatore economico deve inserire un indirizzo di posta elettronica certificata del legale rappresentante;
2. Accedere al Portale inserendo le tre credenziali, cliccando su “ACCEDE”;
3. Cliccare sulla sezione “BANDI”;
4. Cliccare sulla riga blu dove è riportata la scritta “BANDI PUBBLICATI”: si aprirà l'elenco di tutti i bandi pubblicati;
5. Cliccare sulla lente “VEDI” situata nella colonna “DETTAGLIO”, in corrispondenza del bando di gara oggetto della procedura;
6. Visualizzare gli atti di gara, gli allegati e gli eventuali chiarimenti pubblicati, presenti nella sezione “DOCUMENTI”;
7. Denominare la propria offerta;
8. Cliccare sul pulsante “PARTECIPA” per creare la propria offerta (tale link scomparirà automaticamente al raggiungimento del termine di scadenza previsto per la presentazione delle offerte);
9. Busta “Documentazione”: inserire i documenti richiesti utilizzando il comando “Allegato”;
10. Busta “Tecnica” e Busta “Economica”: inserire i documenti e le informazioni richieste afferenti all'offerta tecnica ed economica, direttamente sulla lista dei lotti di interesse nell' “Elenco Prodotti”, secondo le modalità indicate nei successivi paragrafi (N.B. Il campo “Esito riga” mostrerà gli eventuali errori di importazione). È possibile eliminare la riga corrispondente ai lotti cui non si intende cliccando sul tasto “Elimina”;
11. In alternativa è possibile scaricare il file excel da compilare (presente nella stessa sezione DOCUMENTI) con l'indicazione dei lotti di gara. Le uniche modifiche consentite sono l'eliminazione dei lotti (attraverso la cancellazione delle righe corrispondenti del file excel) a cui l'operatore economico non intende partecipare e la compilazione dei campi preimpostati;
12. Caricare il foglio prodotti, completo in ogni campo, inserendolo nella sezione "Caricamento Lotti" sulla riga “Carica file offerte”. Durante il caricamento, all'interno della sezione “Caricamento Lotti”, l'operatore economico ha la possibilità di:
 - controllare il corretto inserimento dei dati, attraverso il comando “Verifica informazioni”;
 - ripristinare i campi predisposti dalla stazione appaltante che non si intende, ovvero non è possibile, modificare, attraverso il comando “Aggiorna Dati Bando”;
13. La busta tecnica e la busta economica, viene generata automaticamente dal sistema nella sezione “Elenco Lotti”, dopo aver inserito i documenti richiesti negli appositi campi previsti nel file foglio prodotti, o direttamente nell' “Elenco prodotti”;
14. Genera PDF buste dell'offerta tecnica ed economica: nella sezione “Elenco Lotti”, cliccando su tale funzione, il sistema genererà un file zip contenente le buste tecniche ed economiche in formato pdf. In alternativa si possono generare i pdf per ogni singolo lotto, utilizzando l'apposito pulsante in fondo alla pagina; salvare il file zip o i singoli file sul proprio PC;
15. Apporre la firma digitale sui documenti pdf generati che compongono la busta tecnica e la busta economica, comprimere in un unico file zip se si sceglie di importare in piattaforma con unica azione;

16. Allegare i file pdf firmati e compressi in un unico file zip utilizzando il comando “Importa buste pdf” o in alternativa i file pdf firmati possono essere caricati singolarmente nell’apposita area denominata “Allega PDF Firmato”, per singola busta di ogni lotto. Il Sistema provvederà a effettuare una procedura di controllo della firma;
17. Cliccare su “INVIA”, verificare la correttezza della propria offerta ed il corretto caricamento degli allegati nella maschera di riepilogo che apparirà a video, ed infine cliccare su “INVIA” per inviare la propria offerta: al termine dell’invio si aprirà una pagina riproducendo l’offerta inviata. È possibile stampare tale pagina cliccando sull’icona della stampante posta in alto a sinistra.

6.2 - Credenziali d’accesso

La registrazione fornirà – entro le successive 6 ore – tre credenziali (codice d’accesso, nome utente e password), personali per ogni operatore economico registrato, necessarie per l’accesso e l’utilizzo delle funzionalità del Portale: tali credenziali saranno recapitate all’indirizzo di posta elettronica certificata del legale rappresentante, così come dichiarato all’atto della registrazione.

Tale operazione va effettuata almeno 48 ore prima della data di scadenza per la presentazione delle offerte, al fine di ottenere in tempo utile le suddette tre credenziali di accesso.

La mancata ricezione delle tre credenziali, che consentono la partecipazione alla procedura aperta, è ad esclusivo rischio del concorrente, nel caso in cui la registrazione al Portale fosse effettuata successivamente al termine temporale di 48 ore innanzi indicato.

In caso di smarrimento, è sempre possibile recuperare le citate credenziali attraverso le apposite funzioni “Hai dimenticato Codice di Accesso e Nome Utente?” e/o “Hai dimenticato la password?” presenti sulla home page del Portale. Il codice d’accesso ed il nome utente attribuiti dal sistema sono imm modificabili; la password invece può essere modificata in qualunque momento tramite l’apposito link “opzioni”. La lunghezza massima della password è di 12 caratteri. Tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura di gara saranno inoltrate come “avviso” all’indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante, così come risultante dai dati presenti sul Portale EmPULIA.

6.3 - Verifica della presentazione dell’offerta sul portale

È sempre possibile verificare, direttamente tramite il Portale, il corretto invio della propria offerta osservando la seguente procedura:

- a) inserire i propri codici di accesso;
- b) cliccare sul link “BANDI A CUI STO PARTECIPANDO”;
- c) cliccare sulla lente “APRI” situata nella colonna “DOC COLLEGATT”, posta in corrispondenza del bando di gara oggetto della procedura;
- d) cliccare sulla riga blu dove è riportata la dicitura “OFFERTE”;
- e) visualizzare la propria OFFERTA. Dalla stessa maschera è possibile visualizzare se l’offerta è solo salvata o anche inviata (in tale ultimo caso si potrà visualizzare anche il numero di protocollo assegnato).

6.4 - Assistenza per l’invio dell’offerta

Si avvisa che i fornitori che desiderano essere eventualmente assistiti per l’invio dell’offerta, dovranno richiedere assistenza almeno 48 ore prima dalla scadenza nei giorni feriali – sabato escluso - dalle ore 9,00

alle ore 13,00 e dalle 14,00 alle 18,00, inviando una richiesta all'HELP DESK TECNICO di EmPULIA all'indirizzo e-mail: helpdesk@empulia.it, ovvero chiamando il numero verde 800900121.

Le richieste di assistenza devono essere effettuate nei giorni e negli orari di operatività del servizio di HelpDesk innanzi indicati; in ogni caso, saranno evase nelle ore di operatività dello stesso servizio.

Al fine di consentire all'operatore economico una più facile consultazione delle attività svolte attraverso EmPULIA, nella sezione "BANDI A CUI STO PARTECIPANDO", sono automaticamente raggruppati tutti i bandi per i quali abbia mostrato interesse, cliccando almeno una volta sul pulsante "PARTECIPA".

6.5 - Partecipazione in RTI/Consorti

L'operatore economico invitato ha la facoltà di presentare offerta per sé, ovvero quale mandatario di operatori riuniti; in caso di raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi da costituirsi ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del D. Lgs n. 50/2016, l'offerta telematica deve essere presentata esclusivamente dal legale rappresentante dell'impresa che assumerà il ruolo di capogruppo, a ciò espressamente delegato dalle altre imprese del raggruppamento/consorzio.

A tal fine le imprese raggruppande/consorzianti dovranno espressamente delegare, nell'istanza di partecipazione, la capogruppo che, essendo in possesso della terna di chiavi per accedere alla piattaforma, provvederà all'invio telematico di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

La stazione appaltante non risponde di disguidi o deficit di funzionamento nella trasmissione dei documenti di gara in via telematica.

Nel caso RTI / Consorzio occorre utilizzare il comando "Inserisci mandante" / "Inserisci esecutrice", per indicare i relativi dati. La mandante / esecutrice deve essere previamente registrata sul Portale.

La ridetta operazione va ripetuta tante volte quante sono gli operatori dei quali ci si avvale.

6.6 - Firma digitale

La firma digitale del legale rappresentante (o di altro soggetto legittimato) deve essere rilasciata da un Ente accreditato presso l'Agenzia per l'Italia Digitale (ex DigitPA).

Per l'apposizione della firma digitale i concorrenti devono utilizzare un certificato qualificato e valido, non sospeso o revocato al momento dell'inoltro. Si invita, pertanto, a verificarne la corretta apposizione con gli strumenti all'uopo messi a disposizione dal proprio Ente certificatore.

6.7 - Indicazioni per il corretto invio dell'offerta

- a) Per Portale si intende la piattaforma EmPULIA, raggiungibile tramite l'indirizzo Internet www.empulia.it, dove sono resi disponibili agli utenti i servizi e gli strumenti tecnologici della Centrale di acquisto territoriale della Regione Puglia, denominata EmPULIA;
- b) Per offerta telematica si intende l'offerta inviata attraverso il Portale e comprensiva dell'istanza di partecipazione alla gara, l'offerta tecnica e ogni ulteriore eventuale documento;
- c) L'invio on-line dell'offerta telematica è ad esclusivo rischio del mittente: per tutte le scadenze temporali relative alle gare telematiche l'unico calendario e orario di riferimento sono quelli di sistema;
- d) Il sistema rifiuterà le offerte telematiche pervenute oltre i termini previsti per la presente procedura, informando l'impresa con un messaggio di notifica, nonché attraverso l'indicazione dello stato dell'offerta come "Rifiutata";

- e) La piattaforma adotta come limite il secondo 00: pertanto, anche quando negli atti di gara non sono indicati i secondi, essi si intenderanno sempre pari a 00;
- f) entro il termine previsto per la scadenza delle offerte, il fornitore potrà modificare l'offerta già inviata e protocollata dal sistema ed effettuare un nuovo invio; l'offerta così modificata sostituirà in automatico quella inviata precedentemente, che verrà annullata dal sistema. Tale operazione non verrà effettuata, in modo automatico dal sistema, utilizzando la funzione "Nuovo": in questo caso il sistema darà evidenza, nella procedura di aggiudicazione, di tutte le offerte presentate. Si consente tale modalità di presentazione solo ed esclusivamente nel caso di partecipazione in "forme giuridiche differenti" e per "diversi Lotti";
- g) La presentazione delle offerte tramite la piattaforma EmpULIA deve intendersi perfezionata nel momento in cui il concorrente visualizza un messaggio del sistema che indica la conferma del corretto invio dell'offerta. In ogni caso, il concorrente può verificare lo stato della propria offerta ("In lavorazione", ovvero "Salvato", ovvero "Inviato") accedendo dalla propria area di lavoro ai "Documenti collegati" al bando di gara;
- h) La dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema deve essere inferiore a sette Mbyte;

Al fine di inviare correttamente l'offerta, è, altresì, opportuno:

1. Utilizzare una stazione di lavoro connessa ad internet, che sia dotata dei requisiti minimi indicati nella sezione FAQ del portale EmpULIA;
2. Non utilizzare file nel cui nome siano presenti accenti, apostrofi e caratteri speciali;

Eventuali malfunzionamenti della piattaforma Empulia saranno tempestivamente comunicati dalla home page del portale all'indirizzo www.empulia.it e/o dal servizio di Help Desk. Si invitano gli operatori economici a controllare costantemente le FAQ pubblicate sulla home page del Portale per verificare la presenza di eventuali ulteriori chiarimenti di ordine tecnico. La scrivente Stazione Appaltante declina in ogni caso ogni responsabilità al riguardo.

Si evidenzia quanto segue:

il presente Disciplinare, il Capitolato, il Bando e tutti gli allegati, nonché tutta la documentazione inserita nelle buste deve essere apposta la firma digitale, **a pena di esclusione**, da parte del soggetto legittimato (o dei soggetti legittimati come, ad esempio, nel caso di società con amministratori a firma congiunta), rilasciata da Agenzia per l'Italia Digitale (fatta salva la possibilità di regolarizzazione, ad eccezione della documentazione tecnica che non può essere regolarizzata).

Non occorre inserire la fotocopia del documento d'identità. L'elenco dei certificatori è accessibile all'indirizzo http://www.digitpa.gov.it/certificatori_firma_digitale

Per l'apposizione della firma digitale i concorrenti devono utilizzare un certificato qualificato non scaduto di validità, non sospeso o revocato al momento dell'inoltro. Si invita pertanto a verificarne la corretta apposizione con gli strumenti allo scopo messi a disposizione dal proprio Ente certificatore.

Si invitano gli operatori partecipanti a controllare, prima dell'inoltro dell'istanza e/o offerta, la pagina del portale 'www.empulia.it all'interno della procedura di gara in oggetto per verificare la presenza di eventuali chiarimenti.

TITOLO 7 – Documentazione amministrativa

7.1 - Busta “Documentazione amministrativa”

L'operatore economico dovrà inserire, **a pena di esclusione** e fatta salva la possibilità di regolarizzazione, nella sezione BUSTA DOCUMENTAZIONE la seguente documentazione amministrativa, in formato elettronico e munita di firma digitale, cliccando sul pulsante “Allegato” e caricando il documento firmato digitalmente sulla piattaforma:

A. Domanda di partecipazione redatta, in bollo, e le dichiarazioni secondo il modello allegato con la quale il concorrente dichiara in particolare la forma giuridica di partecipazione alla gara tra quelle previste e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione della procedura e nei relativi allegati. La domanda deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore. La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata, **a pena di esclusione**, copia conforme all'originale della relativa procura.

Per i soggetti raggruppati ed assimilati di cui all'art. 45 del D.lgs. n.50/2016, la domanda deve essere sottoscritta, a pena di esclusione:

- in caso di RTI e Consorzi costituiti: dalla mandataria/dal consorzio;
- in caso di Raggruppamenti temporanei e Consorzi ordinari di cui al comma 1, lett. d) ed e) non ancora costituiti: dalle imprese singole che formano il Raggruppamento o il Consorzio;
- in caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. n. 5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. n. 5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

B. Certificato, in corso di validità, d'iscrizione nel registro della Camera di Commercio (ovvero nel Registro professionale dello Stato di residenza per le imprese non aventi sede in Italia), che dovrà essere, **pena l'esclusione** dalla gara, firmato digitalmente dal legale rappresentante. In caso di partecipazione in RTI o consorzio il certificato dovrà essere prodotto da ciascuna Impresa costituente la RTI o il consorzio. Per gli organismi non tenuti all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A.: deve essere dichiarata l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e contestualmente impegnarsi a produrre, su richiesta dell'Amministrazione, copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto dell'ente di appartenenza ovvero di documentazione equipollente a comprova;

C. Dichiarazione di impegno, secondo l'allegato modello, debitamente compilata e firmata digitalmente dal legale rappresentante;

D. Dichiarazione di anticorruzione, secondo l'allegato modello, debitamente compilata e firmata digitalmente dal legale rappresentante;

E. Patto di integrità debitamente compilato e firmato digitalmente;

- F. DGUE** (Documento di Gara Unico Europeo) di cui all'art. 85 del D. Lgs n. 50/2016, reso ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, che dovrà essere, **pena l'esclusione** dalla gara, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico e compilato nelle sole parti e per le sole informazioni richieste nel presente Disciplinare e pertinenti rispetto all'oggetto di gara. Con il DGUE, il soggetto che lo sottoscrive digitalmente rende la dichiarazione attestanti il possesso dei requisiti generali e speciali, nonché di insussistenza delle cause di esclusione ex art. 80, commi 1 e 2, del D. Lgs n. 50/2016 oltre che per se stesso, per quanto a propria conoscenza, anche per i soggetti dell'operatore economico concorrente che rivestono le cariche di cui all'art. 80, comma 3, del citato decreto (laddove presenti) e, ai fini della dichiarazione di insussistenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'art. 67 del D. Lgs n. 159/2011, anche dei loro familiari conviventi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 85, comma 3, del citato decreto come da ultimo modificato dall'art. 1 della L. n. 184/2015, con puntuale indicazione all'interno del DGUE medesimo di tutte le rispettive complete generalità. L'operatore economico dovrà produrre il DGUE seguendo le istruzioni presenti al seguente link: <https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue> ed utilizzando il modello editabile di DGUE. Una volta terminata la compilazione, il DGUE dovrà essere datato sottoscritto ed allegato alla documentazione amministrativa. Si precisa che il mancato inserimento del presente documento all'interno della "Documentazione Amministrativa" non sarà motivo di esclusione dalla gara;
- G. Garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del D. Lgs n. 50/2016, digitalizzata tramite scanner e firmata digitalmente, di importo pari al 2% del valore del contratto, ossia pari ad € 13.890,51 (euro tredicimilaottocentonovanta/51);
- H. Dichiarazione di impegno di un fidejussore**, ai sensi dell'art. 93, comma 8, del D. Lgs n. 50/2016, digitalizzata tramite scanner e firmata digitalmente, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria (istituto bancario o assicurativo o intermediario finanziario iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D. Lgs n. 385/1993) a rilasciare la garanzia per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali oggetto della procedura qualora il concorrente risultasse aggiudicatario, secondo quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs 50/2016;
- I. Ricevuta di avvenuto pagamento della contribuzione dovuta all'ANAC** di € 70,00, digitalizzata tramite scanner e firmata digitalmente, dovuta dal Soggetto partecipante, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della L. n. 266/2005, per la partecipazione alla presente gara, effettuato on line mediante carta di credito dei circuiti Visa, Mastercard, Diners, American Express tramite collegamento al "Servizio riscossione" sul sito web dell'Autorità, ovvero in contanti (muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione) presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottasti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. In tale ultimo caso occorrerà allegare alla documentazione amministrativa di cui al presente articolo lo scontrino rilasciato dal punto vendita. In caso di RTI il versamento è unico e deve essere effettuato dall'Impresa mandataria. Si richiamano, ai fini del presente adempimento, le "Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della L. n. 266/2005, di soggetti pubblici e privati in vigore dal 1° maggio 2010" contenute nell'avviso del 31 marzo 2010 sul sito dell'ANAC, relative alle disposizioni di cui alla deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici del 15 febbraio 2010 "Costituisce causa di esclusione dalla presente procedura di gara l'omesso versamento del contributo dovuto all'ANAC fermo restando che un inadempimento meramente formale, consistente nell'aver effettuato il versamento secondo modalità diverse da quelle impartite dall'Autorità stessa e riportate innanzi, non sarà sanzionato dalla Stazione

Appaltante con l'esclusione a condizione che venga accertato l'effettivo assolvimento dell'obbligo in questione".

In caso di ricorso al cd. avvalimento, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti per la partecipazione e della utilizzazione dei mezzi tecnici e/o economici per l'esecuzione dell'appalto, si rinvia all'articolo relativo "Avvalimento".

In caso di partecipazione in consorzio stabile, delibera dell'organo deliberante, digitalizzata tramite scanner e firmata digitalmente;

J. "PASSOE", di cui all'art. 2, comma 3.B, della Delibera n. 111/2012 dell'AVCP (ora ANAC), con le modificazioni assunte nelle adunanze successive. Si precisa che il mancato inserimento del presente documento all'interno della Busta "Documentazione Amministrativa" non sarà motivo di esclusione dalla gara. Nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;

K. Copia del documento di identità del/i firmatario/i;

L. Eventuali dichiarazioni e documentazione:

• **Operatori economici la cui documentazione o l'offerta è sottoscritta da un procuratore o institore**

Scrittura privata autenticata o atto pubblico di conferimento della procura speciale o della preposizione institoria, in firma digitale, o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza e i poteri conferiti con la procura speciale o con la preposizione institoria, con l'indicazione degli estremi dell'atto di conferimento ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del D. Lgs n. 50/2016 civile.

• **Operatori economici che ricorrono al subappalto**

Non è previsto il subappalto. In tal senso dovrà essere idoneamente compilata la relativa sezione prevista all'interno del Documento di Gara Unico Europeo.

• **Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici**

Ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo n. 50 del 20016 e dell'articolo 92 del D.P.R. n. 207 del 2010:

a) se già formalmente costituiti: copia autentica dell'atto di mandato collettivo speciale, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo, in firma digitale; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;

b) se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione con conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del D. Lgs n. 50/2016;

c) per ciascun operatore economico raggruppato o consorziato o che intende raggrupparsi o consorziarsi Documento di Gara Unico Europeo, attestante il possesso dei requisiti di carattere generale (art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) e di idoneità professionale in relazione a quanto di propria pertinenza;

d) indicazione delle quote di partecipazione di ciascun operatore economico raggruppato o consorziato oppure dei servizi che ciascun operatore economico intende assumere.

• **Reti di imprese e contratti di rete**

Le reti di imprese devono dichiarare:

a) gli estremi dell'atto pubblico o della scrittura privata con i quali è stato stipulato il Contratto di rete, nonché i contenuti del contratto di rete che rendono compatibile le pattuizioni contrattuali con la partecipazione all'appalto;

- b) le generalità complete dell'Organo Comune qualora previsto dal Contratto di rete e, per questo, il possesso dei requisiti di ordine generale e l'assenza delle cause di esclusione dalle gare;
- c) le generalità complete delle imprese aderenti al Contratto di rete, distinguendo tra quelle che sono individuate quali esecutrici dei servizi ovvero mettono in comune i requisiti di ordine speciale, se diverse dalle imprese esecutrici;
- d) la situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione), nonché il possesso dei requisiti di ordine speciale per tutte le imprese di cui alla precedente lettera c);
- e) ai sensi dell'articolo 48, comma 14, del decreto legislativo n. 50 del 2016, per quanto non diversamente disposto, alle reti di imprese si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di operatori economici o dei consorzi stabili, in quanto compatibili.

- **Consorzi stabili, consorzi di cooperative o di imprese artigiane**

Il concorrente deve indicare se intenda eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrano ad uno o più operatori economici consorziati e, in quest'ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre alla gara;

Il consorziato o i consorziati indicati quali esecutori per i quali il consorzio concorre devono produrre Documento di Gara Unico Europeo attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del D. Lgs n. 50/2016 e le proprie capacità professionali.

- **Offerenti che ricorrono all'avvalimento**

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 89 del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'offerente può avvalersi, per il requisito di capacità tecnica (denominato impresa "ausiliaria"), alle seguenti condizioni:

- a) alla documentazione amministrativa deve essere allegata una dichiarazione dell'offerente attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, di cui è carente, con indicazione dei requisiti stessi e l'individuazione dell'impresa ausiliaria;
- b) alla documentazione amministrativa deve essere inoltre allegata una dichiarazione dell'impresa ausiliaria con la quale quest'ultima attesta il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del D. Lgs n. 50/2016, una dichiarazione dell'impresa ausiliaria con la quale la stessa si obbliga verso l'offerente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto i requisiti e le risorse necessarie di cui l'offerente è carente e di cui si avvale l'offerente medesimo, attestandone il possesso in proprio;
- c) una dichiarazione dell'impresa ausiliaria che attesta che non partecipa alla gara in proprio, né partecipa in raggruppamento temporaneo o in consorzio diverso da quello di cui essa faccia eventualmente parte in quanto offerente oltre che ausiliaria;
- d) una dichiarazione dell'impresa ausiliaria che attesta di non aver assunto il ruolo di ausiliaria di più operatori economici che partecipano separatamente alla medesima gara in concorrenza tra di loro;
- e) alla documentazione amministrativa deve essere altresì allegato il contratto con il quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell'offerente a fornire a quest'ultimo i requisiti e a mettere a disposizione dello stesso le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Il contratto deve avere i contenuti minimi di cui all'articolo 1325 del D. Lgs n. 50/2016 civile e deve indicare esplicitamente i requisiti e le risorse messe a disposizione.

Nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene al medesimo gruppo,

in luogo del contratto può essere presentata una dichiarazione attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo tra l'offerente e l'impresa ausiliaria.

Le dichiarazioni presentate in autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000 non sono soggette ad autenticazione né deve essere allegata copia fotostatica di un documento di riconoscimento, purché venga utilizzata la firma digitale, ai sensi del combinato disposto dall'art. 65, comma 1, lettera a) del D. Lgs n. 82/2005 e dall'art. 52, comma 8, del D. Lgs n. 50/2016.

Si rammenta che la falsa dichiarazione:

- comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000;
- costituisce causa d'esclusione dalla partecipazione a gare per ogni tipo di appalto.

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, l'amministrazione contraente si riserva di procedere, a campione, a verifiche d'ufficio oltre a quelle espressamente previste dal D. Lgs n. 50/2016.

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, l'operatore economico mandatario deve inserire la denominazione del raggruppamento nell'apposito campo "Denominazione ATT" ed inserire i dati di tutte le imprese con il relativo Ruolo (mandataria, mandante) attraverso il comando "Inserisci riga".

In caso di partecipazione di un consorzio costituito ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs n. 50/2016 è necessario indicare, **pena l'esclusione**, se e per quale consorziato il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi, opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.

In caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito, le imprese partecipanti sono tenute ad indicare a quale di esse sarà conferito, nell'ipotesi di aggiudicazione, mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo. È vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del D. Lgs n. 50/2016, rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

Nel caso di partecipazione di associazioni o consorzi o GEIE già costituiti è necessaria, a pena di esclusione, la presentazione del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria con atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio o del GEIE.

TITOLO 8 – Documentazione tecnica

8.1 - Busta "Offerta tecnica"

L'operatore economico dovrà inserire, **a pena di esclusione**, nella sezione "Caricamento lotti", direttamente sulla riga "Elenco Prodotti", all'interno della sezione "Relazione tecnica", caricando il documento firmato digitalmente.

La documentazione/relazione tecnica dei servizi si concretizza in una relazione, sottoscritta, **pena l'esclusione dalla selezione**, dal legale rappresentante o da un suo procuratore o da persona munita dei necessari poteri (nel caso di concorrenti con identità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, da tutti i soggetti facenti parte del Raggruppamento di Imprese/Consorzio), in modo conforme alle indicazioni di seguito specificate:

- redatta in lingua italiana e non eccedente le 20 facciate formato A4, uso carta bollo, tipo carattere Times New Roman, dimensione carattere 12, interlinea 1,5);
- sviluppata in capitoli distinti in base ai criteri di valutazione di cui al relativo articolo del presente Disciplinare.

Il superamento del limite indicato al punto precedente comporterà l'impossibilità per la Commissione di valutare le facciate del progetto in eccedenza, ai fini del rispetto della par condicio dei concorrenti.

Quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica costituisce obbligazione contrattuale vincolante in caso di aggiudicazione e non semplice dichiarazione di principio. Il non rispetto delle indicazioni inserite nell'offerta tecnica costituisce inadempimento contrattuale e, dunque, soggetto a penalità.

Per allegare la documentazione, precedentemente descritta, è possibile eseguire due modalità di caricamento:

1. unire la stessa in un unico file o in una cartella compressa;
2. utilizzare il campo del foglio prodotti denominato "Ulteriore documentazione".

TITOLO 9 – Documentazione economica

9.1 - Busta "Offerta Economica"

Nella busta resa disponibile dalla piattaforma di negoziazione non deve essere indicato/caricato nulla.

TITOLO 10 – PROCEDURA DI GARA E AGGIUDICAZIONE

10.1 - Commissione giudicatrice, svolgimento delle operazioni di gara e aggiudicazione

L'esame e la valutazione qualitativa delle offerte verranno affidate ad un'apposita commissione di gara, nominata ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs n. 50/2016.

La gara sarà dichiarata aperta in pubblica seduta (in modalità telematica) dal Presidente del seggio di gara, alla presenza di almeno due testi, presso gli uffici dell'Area Urbanistica, Demanio e Ambiente del Comune di Trani il giorno 24.01.2023 alle ore 10:30. La piattaforma telematica streaming e il relativo link della seduta pubblica verrà reso noto, con congruo anticipo, avvalendosi della piattaforma telematica di EmPULIA e della sezione "Avvisi". A tale seduta del Seggio di Gara, nonché alle successive sedute aperte al pubblico (in modalità telematica) potrà assistere un incaricato di ciascun concorrente che dovrà esibire, prima dell'avvio delle operazioni di gara, allegando fotocopia di un documento di identificazione con fotografia, specifica delega. Nell'ipotesi venga esibita procura speciale dovranno essere indicati i poteri attribuiti.

Le sedute aperte al pubblico (in modalità telematica), diverse da quella iniziale di apertura dei plichi, saranno comunicate ai concorrenti con congruo anticipo avvalendosi della piattaforma telematica di EmPulia e della sezione "Avvisi".

Si precisa inoltre che le sedute del Seggio di gara e della Commissione Giudicatrice, diverse da quelle di apertura della "BUSTA DOCUMENTAZIONE" e "BUSTA TECNICA", che avverranno in forma pubblica e di quella eventuale, pure in forma pubblica, si svolgeranno a porte chiuse. Nella stessa seduta si procederà:

- a) all'ammissione dei plichi telematici pervenuti regolarmente entro il termine di scadenza previsto dal Bando di gara;
- b) all'apertura delle BUSTE DOCUMENTAZIONE di tutte le offerte regolarmente pervenute entro il termine di scadenza;
- c) alla verifica della correttezza formale e completezza della documentazione contenuta nella predetta busta contenente la documentazione amministrativa;

- d) ad esercitare, nei casi previsti dall'articolo 83, comma 9, del D. Lgs n. 50/2016, prima di procedere all'esclusione, il soccorso istruttorio, assegnando un termine perentorio non superiore a 10 dieci giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, anche di soggetti terzi, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
- e) all'eventuale apertura delle "OFFERTA TECNICA", senza tuttavia verificarne l'esatto contenuto. Le buste "OFFERTA TECNICA" dei concorrenti precedentemente esclusi saranno accantonate e non verranno aperte.

Si precisa che i requisiti di sicurezza previsti sul portale non consentono l'apertura delle offerte tecniche se non sono state prima aperte tutte le sezioni BUSTA DOCUMENTAZIONE presenti in ciascuna offerta presentata.

Ogni comunicazione inerente la presente procedura di gara dovrà essere notificata a mezzo comunicazione tramite portale EmpULIA.

Successivamente, in sedute riservate la Commissione Giudicatrice provvederà ad effettuare la valutazione tecnica delle proposte tecniche contenute nelle buste "OFFERTA TECNICA", aperte in seduta pubblica, e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando quanto riportato nel relativo articolo.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche, la Commissione provvede a comunicare, tempestivamente al Seggio di Gara – che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del D. Lgs n. 50/2016 - i casi di esclusione da disporre per:

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del D. Lgs n. 50/2016, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del D. Lgs n. 50/2016, in quanto la Commissione Giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
- in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, mancanti della firma di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati;
- che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative rispetto a quanto previsto dagli atti di gara

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria di merito.

Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione redige la graduatoria di merito e darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, nonché delle eventuali nuove e motivate esclusioni dalla gara dei concorrenti.

In assenza di buste economiche da aprire (non richieste), nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la Commissione procederà alla formulazione della proposta di aggiudicazione da sottoporre al RUP.

La Stazione Appaltante provvederà, comunque, a comunicare l'avvenuta aggiudicazione provvisoria al concorrente che avrà formulato l'offerta tecnica con il punteggio più elevato su un totale di 100/100, nonché a tutti gli altri concorrenti.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del D. Lgs n. 50/2016, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione Appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, eventualmente con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del D. Lgs n. 50/2016, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

All'esito delle operazioni di cui sopra la Commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

L'aggiudicazione definitiva è disposta con provvedimento esplicito. In assenza di condizioni ostative può essere disposta anche prima della scadenza del termine di cui all'art. 33 del D. Lgs n. 50/2016 dei contratti pubblici e, in tal caso, assorbe l'approvazione della proposta di aggiudicazione.

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario dell'assenza dei motivi di esclusione, con particolare riferimento all'articolo 80 dello stesso decreto.

L'aggiudicazione è comunicata a tutti gli offerenti ai sensi dell'articolo 76, comma 5, del D. Lgs n. 50/2016 ed è resa nota con le pubblicazioni previste dagli articoli 29, comma 1, e 98 del medesimo decreto legislativo.

Ad ogni buon fine si rammenta che la Stazione Appaltante si riserva il diritto, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o indennità di alcun genere agli offerenti, di:

- a) non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente, idonea o congrua in relazione all'oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 94 e 95, comma 12, del D. Lgs n. 50/2016;
- b) di differire, procrastinare, sospendere, revocare, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente;
- c) non stipulare motivatamente il Contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione definitiva.

10.2 – Procedura di soccorso istruttorio

Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D. Lgs n. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del D. Lgs n. 50/2016, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della

documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

La stazione appaltante può richiedere tramite EmPULIA, ad ogni operatore che partecipa alla gara, la documentazione integrativa che riterrà opportuna, cliccando sul corrispondente link "COMUNICAZIONE INTEGRATIVA". Gli operatori interessati dalla richiesta di integrazione documentale saranno preventivamente informati della stessa a mezzo PEC, trasmessa dalla piattaforma all'indirizzo del legale rappresentate dell'operatore, da quest'ultimo fornito in sede di registrazione alla piattaforma. L'operatore economico potrà rispondere tramite portale (entro la scadenza dei termini indicati dalla stazione appaltante), alla richiesta di integrazione, anche con eventuale allegazione documentale, utilizzando il tasto "Crea risposta".

Scaduti i termini per la presentazione della risposta, il tasto "Crea Riposta" verrà disabilitato dal sistema e l'operatore economico non potrà più rispondere alla richiesta di integrazione.

Ogni diversa richiesta di integrazione documentale potrà essere trasmessa anche tramite la funzione di "COMUNICAZIONE GENERICA": in tale ipotesi, l'operatore economico, seguendo lo stesso procedimento descritto per la "Comunicazione Integrativa", potrà ricevere comunicazioni, rispondere ed inviare documentazione aggiuntiva, tramite la funzione "Aggiungi allegato".

TITOLO 11 – STIPULA DEL CONTRATTO

11.1 - Adempimenti connessi all'aggiudicazione ed alla stipula del contratto

Successivamente all'aggiudicazione e conclusione di tutte le necessarie verifiche, l'Amministrazione inviterà l'aggiudicatario, a mezzo posta elettronica certificata, a produrre - entro il termine di 10 giorni dalla data di ricezione della comunicazione dell'aggiudicazione - la seguente documentazione per la stipula del contratto:

- cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D. Lgs n. 50/2016, secondo le modalità e condizioni indicate nel relativo articolo del presente Disciplinare di gara;
- polizza assicurativa ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D. Lgs n. 50/2016, secondo le modalità e condizioni indicate nel relativo articolo del presente Disciplinare di gara;

I Raggruppamenti Temporanei di concorrenti e i Consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti dovranno, inoltre, presentare rispettivamente:

- i Raggruppamenti Temporanei di concorrenti: mandato collettivo speciale irrevocabile conferito all'impresa capogruppo, con scrittura privata autenticata e corredato della procura speciale rilasciata al legale rappresentante dell'impresa capogruppo. Il mandato collettivo speciale dovrà contenere l'indicazione del tipo di associazione costituita, del vincolo di solidarietà scaturente dalla presentazione dell'offerta da parte delle imprese riunite e della quota di partecipazione al raggruppamento delle singole imprese;
- i Consorzi di concorrenti: copia autenticata dell'Atto Costitutivo e dello Statuto da cui risulti il vincolo di solidarietà delle imprese consorziate nei confronti dell'Amministrazione. Ove tale indicazione non risulti dai predetti documenti, le imprese consorziate dovranno presentare oltre alla copia autenticata dello Statuto e dell'Atto Costitutivo, apposita dichiarazione, sottoscritta dai legali rappresentanti o procuratori di ciascuna delle imprese consorziate, di assunzione della responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione.

La mancata produzione, entro il termine assegnato, della documentazione richiesta o l'accertamento della mancanza del possesso dei requisiti dichiarati all'atto della presentazione dell'offerta, nonché la mancata costituzione della garanzia comporterà la decadenza dell'aggiudicazione, l'incameramento della garanzia provvisoria e l'aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria.

La comunicazione dell'aggiudicazione avverrà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera a), del D. Lgs n. 50/2016. L'aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l'aggiudicatario, mentre per l'Amministrazione diventerà tale solo dopo la stipulazione del contratto che avrà luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D. Lgs n. 50/2016, entro il termine di sessanta giorni.

L'accesso agli atti del procedimento di cui alla procedura in oggetto, è regolato ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs n. 50/2016, mediante visione e/o estrazione di copia degli atti.

Il contratto non sarà comunque stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 9, del D. Lgs n. 50/2016, salvo quanto previsto dai successivi commi 10 e 11 del citato art. 32.

Qualora il contratto venga sottoscritto da persona diversa dal titolare o dal legale rappresentante che ha sottoscritto l'offerta, tale soggetto dovrà comprovare i propri poteri mediante idonea procura autenticata nelle forme di legge.

Il Concessionario sarà tenuto al pagamento di tutte le spese contrattuali dovute secondo le leggi in vigore (imposta di bollo, diritti fissi di scritturazione, ed eventuali imposte di registro).

L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera d) del D. Lgs n. 50/2016 provvederà, altresì, a comunicare la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a 5 (cinque) giorni ai medesimi soggetti di cui alla lettera a) del citato art. 76.

TITOLO 12 - Subappalto, rinnovi, comunicazioni e sopralluogo

12.1 - Subappalto

A prescindere dalle previsioni normative (quelle di cui ai sensi dell'articolo 105, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016 ed art. 118, della legge 55/2019), data la peculiarità del servizio oggetto di appalto ed il novero di adempimenti da espletare con correlate responsabilità da individuare, il subappalto NON è ammesso.

12.2 - Opzioni e rinnovi

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del D. Lgs n. 50/2016 dei contratti la Stazione Appaltante potrà introdurre nel contratto modifiche di carattere non sostanziale. In particolare, ai fini del presente appalto, si intendono per modifiche non sostanziali prestazioni aggiuntive e/o complementari – funzionali all'oggetto principale del contratto – di valore non superiore al cinquanta per cento dell'importo originario del contratto medesimo.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario (in ogni caso non superiore a mesi 6) alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D. Lgs n. 50/2016.

In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del D. Lgs n. 50/2016 dei contratti, all'appaltatore potranno essere affidati ulteriori servizi e progetti speciali, strettamente connessi ed interdipendenti a quelli oggetto di gara, in relazione all'ammontare delle risorse variabili erogate da soggetti terzi.

12.3 - Comunicazioni e sopralluogo

Le comunicazioni della Stazione Appaltante agli operatori economici, in tutti i casi previsti dalla normativa o dalla presente lettera di invito si intendono validamente ed efficacemente effettuate se rese all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dall'operatore in sede di registrazione sulla Piattaforma EmPULIA;

In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, o di reti di imprese, la comunicazione recapitata al mandatario o capogruppo si intende validamente e automaticamente estesa a tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati o partecipanti alla rete di imprese, mentre in caso di avvalimento la comunicazione recapitata all'operatore economico che ha fatto ricorso all'avvalimento, o al suo mandatario o capogruppo nel caso di cui alla lettera b), si intende validamente e automaticamente estesa ai relativi operatori economici ausiliari;

Non è previsto alcun sopralluogo. Qualora l'Operatore Economico partecipante alla presente procedura ritenesse di dover effettuare un sopralluogo presso le strutture che attualmente ospitano i cani del Comune di Trani, potrà farlo secondo modalità liberamente concordabili con gli attuali gestori delle suddette strutture. Tale sopralluogo potrà in ogni caso essere effettuato esclusivamente dal titolare o dipendente dell'Operatore ovvero da soggetto diverso, munito di apposita delega o di procura notarile. La S.A. non rilascerà alcun attestato di presa visione dei luoghi.

TITOLO 13 – DISPOSIZIONI FINALI

13.1 - Procedure di ricorso in materia di scelta del contraente

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 119, comma 1, lettera a), e 120 del D. Lgs n. 104/2010, contro i provvedimenti che l'operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) Puglia sezione di Bari.

13.2 - Supplente

Ai sensi dell'articolo 110, commi 1 e 2, del D. Lgs n. 50/2016, in caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 dello stesso decreto, oppure di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del D. Lgs n. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto:

- a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
- b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall'operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario;
- c) l'affidamento all'operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall'aggiudicatario originario;

d) non si procede al subentro del supplente se l'aggiudicatario originario può proseguire nel contratto ai sensi dell'articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6, del D. Lgs n. 50/2016.

13.3 - Trattamento dei dati personali

Facendo riferimento all'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

- a) titolare del trattamento è la Stazione Appaltante;
- b) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;
- c) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- d) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, comma 2 lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
- e) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori della Stazione Appaltante, implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del D. Lgs n. 50/2016 e della L. n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.
- f) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d'appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
- g) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza Venezia, n. 11 - 00187 Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679.

13.4 - Accesso agli atti

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 del D. Lgs n. 50/2016, l'accesso agli atti di gara è consentito dopo la comunicazione del provvedimento lesivo:

- a) per gli offerenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formati nelle fasi della procedura anteriori all'esclusione fino al conseguente provvedimento di esclusione;
- b) per gli offerenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'approvazione dell'aggiudicazione per quanto attiene i verbali di gara e le offerte degli altri partecipanti alla gara.

13.5 – Protocollo di legalità

Ai sensi del Protocollo di legalità sottoscritto dal Comune di Trani con la Prefettura di Barletta Andria Trani, nelle ipotesi in cui le Prefetture non abbiano rilasciato l'informazione antimafia nei termini di cui all'art. 92, comma 2, del D.Lgs. n. 159/2011, il contratto di appalto o di concessione verrà sottoposto a condizione risolutiva espressa così come previsto dall'art. 1456 del codice civile con l'applicazione delle penali previste dall'art. 3, comma 4, del protocollo, ovvero una penale a titolo di liquidazione del danno – salvo comunque il maggior danno – nella misura del 15% del valore del contratto/atto concessorio.

Relativamente agli appalti per la esecuzione di lavori e/o alla fornitura di beni e servizi, il Comune di Trani, firmatario, ai sensi dell'art. 94, comma 3, del D. Lgs. n. 159/2011, non procederà alle revoche o alle risoluzioni di cui ai precedenti articoli, dandone espressa comunicazione al Prefetto, nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi brevi.

Sussiste l'obbligo per l'aggiudicatario:

- di comunicare al Comune di Trani l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture di materiali e prestazione di servizi, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo;
- inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa che consente la risoluzione immediata nel caso in cui emergano informazioni antimafia interdittive a carico del subcontraente. Tale clausola dovrà essere espressamente accettata dall'impresa aggiudicataria. La clausola risolutiva espressa opera anche in caso di diniego di iscrizione alle cd. " White-list ", per i relativi settori di interesse, secondo la disciplina di cui alla L. n. 190/2012, nonché al D.L. n. 74/2012 (conv. L. n. 122/2012);

Le imprese appaltatrici e concessionarie dovranno impegnarsi a comunicare tempestivamente, oltre che alla Prefettura nei termini di cui all'art. 86, comma 3, del Codice Antimafia, al Comune di Trani ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle loro imprese subcontraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l'amministrazione dell'impresa e al direttore tecnico.

In particolare, qualora le imprese appaltatrici siano:

- a. di diritto estero senza una stabile organizzazione in Italia, fermo restando quanto previsto dall'art. 85, comma 2 ter, del D. Lgs. n. 159/2011, le stesse si impegnano a produrre in fase di partecipazione alla gara l'atto di costituzione dell'impresa, a condizione che la società sia nata da meno di 5 anni. Di contro se l'impresa è stata fondata da più anni, i titolari si impegnano a fornire gli atti relativi ai passaggi di quote del capitale occorse nell'ultimo quinquennio;
- b. riconducibili a trust di diritto italiano, questi ultimi forniranno tutti i dati identificativi in virtù dell'obbligo previsto dall'art. 21, comma 3, del D. Lgs. n. 90/2017 (comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust). Qualora si tratti di trust di diritto straniero, analogamente, la proprietà si impegna a produrre l'atto di costituzione dello stesso, con traduzione asseverata in lingua inglese;
- c. di proprietà di società fiduciarie, queste ultime si impegnano a rendere disponibili i dati dei fiducianti.

La Prefettura U.T.G. di Barletta Andria Trani, al solo scopo di tutelare comunque tale figura e le finalità previste dal legislatore della normativa in vigore, si impegna a non rendere ostensibili i dati in parola e metterli a disposizione esclusivamente per operare i controlli atti a scongiurare le infiltrazioni mafiose;

Il Comune di Trani, nel caso d'inosservanza da parte dell'Impresa/Società Concessionaria dell'obbligo di comunicazione preventiva ovvero di comunicazione parziale e incompleta dei dati relativi alle imprese subappaltatrici o sub-affidatarie comprese le variazioni degli assetti societari, applicherà una penale da un minimo dell'uno per mille ad un massimo del cinque per mille del valore del contratto sottoscritto/valore del canone di concessione, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni.

La misura complessiva della penale applicabile non potrà superare il 10% dell'importo contrattuale/valore del canone di concessione, pena la risoluzione del contratto in danno all'Impresa/Società Concessionaria.

L'applicazione della penalità non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dal Comune di Trani a causa delle inosservanze e dei ritardi imputabili all'Impresa/Società Concessionaria.

La penale sarà versata al Comune di Trani con bonifico eseguito presso il Tesoriere della Scrivente. In caso di mancato pagamento della penale come innanzi quantificata, il Comune provvederà alla riscossione coattiva mediante la escussione delle cauzioni prestate dalle Imprese/Società Concessionarie mediante polizze fideiussorie o fideiussioni bancarie. La parte residua delle penali è destinata all'attuazione di misure incrementalmente della sicurezza antimafia dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno date dalla Prefettura.

In nessun caso la risoluzione del contratto, la revoca dell'affidamento, anche quando conseguano all'esercizio delle facoltà previste dall'art. 4 dell'accordo, comportano obblighi di carattere indennitario e risarcitorio a carico del Comune di Trani, fatto salvo il pagamento dell'attività eventualmente prestata fino a quel momento.

L'impresa/società concessionaria dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede, fatta salva la facoltà prevista dall'art. 32 del D.L. n. 90/2014, convertito nella L. n. 114/2014, la risoluzione immediata del contratto/atto di concessione, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura di Barletta Andria Trani le informazioni interdittive di cui all'art. 91 del D. Lgs n. 159/2011. Qualora il contratto/atto concessorio sia stato stipulato/rilasciato nelle more dell'acquisizione delle informazioni dei Prefetti, sarà applicata, a carico del soggetto destinatario dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore/canone complessivo del contratto/atto concessorio. Il Comune di Trani potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del D. Lgs n. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile in caso di contratti di appalto per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture, ovvero provvederà al corrispondente addebito nei confronti del concessionario nel caso di stipula di atti concessori.

L'impresa/società concessionaria dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede, fatta salva la facoltà prevista dall'art. 32 del del D.L. n. 90/2014, convertito nella L. n. 114/2014, la risoluzione/revoca immediata del contratto/atto di concessione, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale.

A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

- 1) la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
- 2) l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
- 3) l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere/servizio.

13.6 - Norme transitorie e finali

Per tutto ciò che non è previsto nel presente Disciplinare, si intendono applicabili le norme del Codice Civile e le altre leggi e normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura del bando.

IL RUP
Ing. Antonio Castrovilli